

Bruxelles, 14 aprile 2026  
(OR. en)

8227/26

ENV 356  
WTO 52

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Commissione europea

Data: 14 aprile 2026

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

n. doc. Comm.: D113332/3 (2026)

---

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D113332/3 (2026).

All.: D113332/3 (2026)

Bruxelles, **XXX**  
D113332/3  
[...] (2026) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica**

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione"), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 20<sup>a</sup> sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Samarcanda (Uzbekistan) dal 24 novembre al 5 dicembre 2025 (CoP 20), sono state apportate alcune modifiche [alle appendici] della convenzione. È opportuno che tali modifiche siano riprese nel regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) Le specie seguenti sono state inserite nell'appendice I della convenzione e dovrebbero essere inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harena*, *Bitis parviocula*, e *Jubaea chilensis*.
- (4) I taxa seguenti, trasferiti dall'appendice II all'appendice I della convenzione, dovrebbero essere soppressi dall'allegato B e inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (da includere nell'allegato A come *Mobulidae* spp.), *Rhincodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, attualmente inclusi nel taxon superiore Primates spp. nell'allegato B, *Gyps africanus* e *Gyps rueppelli*, attualmente inclusi nel taxon superiore Falconiformes spp. nell'allegato B, *Kinixys homeana*, attualmente incluso nel taxon superiore Testudinidae spp. nell'allegato B, *Carcharhinus longimanus*, attualmente incluso nel taxon superiore Carcharhinidae spp. nell'allegato B, *Euphorbia bupleurifolia*, attualmente incluso nel taxon superiore *Euphorbia* spp. nell'allegato B, e *Avonia quinaria*, attualmente incluso nel taxon superiore *Avonia* spp. nell'allegato B (da includere nell'allegato A come *Anacampseros quinaria*).

---

<sup>1</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (5) I taxa seguenti sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e dovrebbero essere soppressi dall'allegato A e inclusi nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Arctocephalus townsendi* (da includere nell'allegato B nella voce *Arctocephalus* spp.) e *Podocarpus parlatoresi* (con un'annotazione).
- (6) I taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudiannulatus*, *Pelophylax epeiroticus* (con attuazione differita), *Pelophylax lessonae* (con attuazione differita), *Pelophylax ridibundus* (con attuazione differita), *Pelophylax shqipericus* (con attuazione differita), *Galeorhinus galeus* (con attuazione differita), *Mustelus* spp. (con attuazione differita), *Centrophoridae* spp. (con attuazione differita), *Holothuria lessoni* (con attuazione differita), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (con la nuova annotazione #19). Alcune modifiche delle appendici della convenzione prevedono un'entrata in vigore differita, decisa dalla conferenza delle parti, al fine di consentire alle parti di prepararsi alla loro attuazione. I taxa interessati dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato B con le stesse date di applicazione differita.
- (7) Anche i taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione, ma sono inclusi nel taxon superiore dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Beaucarnea hookeri* e *Beaucarnea glassiana*, inclusi nella voce del genere *Beaucarnea* spp., e *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* e *Aloe welwitschii*, inclusi nella voce *Aloe* spp.
- (8) La seguente specie è stata cancellata dall'appendice I della convenzione ed è opportuno aggiungere un'annotazione che ne indichi l'esclusione dall'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 alla voce *Neomonachus* spp.: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) Il seguente taxon è stato soppresso dall'appendice II della convenzione e va soppresso dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) I taxa seguenti, che finora figuravano nell'appendice III della convenzione e nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, dovrebbero essere soppressi dall'allegato a seguito della loro inclusione nell'appendice II della convenzione durante la CoP 20: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. A seguito dell'inclusione di *Phyllurus amnicola* e *Phyllurus caudiannulatus* nell'appendice II della convenzione, è opportuno aggiungere un'annotazione che indichi l'esclusione di tali taxa dalla voce *Phyllurus* spp. nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (11) La CoP 20 ha modificato la sezione interpretativa delle appendici della convenzione e adottato o modificato varie annotazioni relative a diversi taxa inclusi in dette appendici, e gli interventi devono essere ripresi nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (12) In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:
- un'annotazione per *Glaucostegus* spp.;
  - un'annotazione per *Rhinidae* spp.;
  - un'annotazione per *Commiphora wightii*;
  - un'annotazione per *Podocarpus parlatoresi*.
- (13) Inoltre sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:

- l'annotazione per *Saiga tatarica* (popolazione del Kazakhstan);
  - l'annotazione A11 per *Loxodonta africana* (popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa, Zimbabwe);
  - l'annotazione #4;
  - l'annotazione #10 per *Paubrasilia echinata*.
- (14) È pertanto necessario modificare la nota 12 sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 per tenere conto delle modifiche adottate nella CoP 20.
- (15) Per quanto riguarda l'annotazione per la *Saiga tatarica* (popolazione del Kazakhstan), alcuni elementi contenuti nel testo adottato nell'ambito della convenzione riguardano la futura revisione del commercio e l'eventuale presentazione di una proposta riveduta in una futura riunione della conferenza delle parti. Poiché tali elementi non costituiscono norme che disciplinano il commercio, non dovrebbero essere inclusi come condizioni vincolanti nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) Per quanto riguarda l'annotazione A11 per *Loxodonta africana* (popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe), la formulazione della corrispondente nota della tabella è stata aggiornata per tenere conto delle modifiche adottate nell'ambito della convenzione. In particolare, alcune disposizioni contenute nella versione precedente relative al commercio di avorio grezzo sono state soppresse a seguito delle modifiche adottate nell'ambito della convenzione. La nota della tabella nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 dovrebbe pertanto essere allineata di conseguenza.
- (17) L'annotazione #10 relativa a *Paubrasilia echinata* è stata adattata, ove necessario, per garantire la coerenza con la definizione di "commercio" ai sensi dell'articolo I, lettera c), della convenzione, tenendo conto del fatto che l'Unione ne costituisce un'unica parte contraente.
- (18) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (19) In occasione della CoP 20 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura per animali e vegetali. Di conseguenza, è necessario modificare i nomi delle specie e sottospecie seguenti: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. È inoltre necessario modificare il nome della famiglia *Myliobatidae* e la collocazione del genere *Anacampseros* (che comprende *Avonia* spp.) dalla famiglia *Portulacaceae* alla famiglia *Anacampserotaceae*.
- (20) I taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Anche i taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione, ma sono inclusi nel taxon superiore dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Loxodonta cyclotis* era inclusa nella voce del genere *Loxodonta* spp., e *Balaenoptera ricei* era inclusa nella voce della famiglia *Cetacea*.
- (21) Le specie e i generi seguenti sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (con l'annotazione #4), *Aloidendron* spp. (con l'annotazione #4), *Aristaloe* spp. (con l'annotazione #4), *Gonialoe* spp. (con l'annotazione #4), *Kumara* spp. (con l'annotazione #4).

- (22) Le specie seguenti sono state soppresse dall'appendice II in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Avonia* spp. (a causa della sinonimia tra *Avonia* e *Anacampseros*).
- (23) I seguenti taxa sono stati inclusi nell'appendice III della convenzione dall'ultima pubblicazione degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97: *Ailuronyx* spp. su richiesta delle Seychelles, e *Gallotia* spp. (eccetto *G. simonyi*, che già figura nell'allegato A) su richiesta dell'Unione europea. A causa di modifiche della nomenclatura, sono stati inoltre inclusi nell'appendice III della convenzione i taxa seguenti: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* e *Pleurocorallium secundum*. Tali taxa dovrebbero quindi essere inclusi nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (24) A seguito della loro soppressione dall'appendice III avvenuta nel febbraio 2025, i taxa seguenti dovrebbero essere soppressi dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megalocephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni*, e *Sacalia pseudocellata*. Anche i taxa seguenti sono stati soppressi dall'appendice III in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppressi dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konojoi*, e *Corallium secundum*.
- (25) La voce *Othonna clavifolia* dovrebbe essere rimossa dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97; è stata infatti riconosciuta come sinonimo di *Crassothonna clavifolia*, che è stata inclusa nell'appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa il 23.2.2023 e nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 il 20.5.2023. È inoltre opportuno rettificare l'ortografia di *Adenia pechuelli* nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 in *Adenia pechuelii*.
- (26) Al fine di garantire un'interpretazione coerente delle definizioni che fanno riferimento ai codici del Sistema armonizzato al punto 13 della sezione "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D", è opportuno aggiungere una nota che chiarisca che i riferimenti a detti codici si riferiscono alla lingua delle definizioni introdotte nel regolamento e non ai codici stessi. Il chiarimento riflette l'approccio adottato nella sezione relativa all'interpretazione delle appendici della Convenzione e nella risoluzione Conf. 10.13 (Rev. CoP 18) sull'attuazione della convenzione per le specie arboree e mira a evitare ambiguità in caso di future revisioni di tali codici.
- (27) Il gruppo di consulenza scientifica ha concluso che *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas*, e *Tachypleus tridentatus* dovrebbero essere inclusi nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97, che *Santalum album* dovrebbe essere incluso nell'allegato D del regolamento (CE) N. 338/97 con l'annotazione §4, e che *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. e *Entandrophragma* spp. dovrebbero essere inclusi nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 con l'annotazione §5.
- (28) Il gruppo di consulenza scientifica ha inoltre concluso che è opportuno sopprimere l'annotazione a piè di pagina relativa alla voce *Tillandsia xerographica* nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 che limita il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A agli esemplari che presentano catafilli.
- (29) In considerazione della portata delle modifiche che è necessario apportare all'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituirlo per intero.
- (30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

- (31) Conformemente all'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, le modifiche adottate in una riunione della conferenza delle parti entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione. Al fine di garantire l'entrata in vigore tempestiva delle modifiche all'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*